

COMUNE DI POLISTENA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PIANO STRUTTURALE COMUNALE
LEGGE URBANISTICA REGIONALE N. 19/2002 e ss.mm.ii.

Progettata
Arch. Domenico Sidari
Capo Ripartizione Urbanistica
Responsabile Ufficio del Piano

Il Sindaco
Dr. Michele Tripodi

QUADRO CONOSCITIVO
QN - QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E DI PIANIFICAZIONE

Elaborato
QNS2 - PAI - Piano di Assetto Idrogeologico
Novembre 2019

Ufficio del Piano

Esperti
Arch. Maria Grazia Buffon
Arch. Angelo Chiaro
Ing. Domenico Cuzzola
Arch. Tulliana Fondacaro
Plan.Ter. Fabiana Nasso

Componente Geologica
Geol. Giuseppe Mandaglio
Geol. Luigi Carbone
Geol. Michele Mandaglio

Componente Agronomica
Agr. Massimiliano Figliuzzi

Legenda

Rischio Idraulico
Aree, punti e zone di attenzione
(Art. 24 Norm di attuazione)

- aree di attenzione
- Punti di attenzione
- Zone di attenzione

Aree a rischio



- R4

Classe di rischio
R4. Rischio molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle strutture e al patrimonio

Rischio Frane Area di rispetto

- R1
- R2
- R3
- R4
- Perimetro frane

- Comune di Polistena
- Comuni limitrofi



REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - 'AUTORITA' DI BACINO REGIONALE
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
(ai sensi dell'art. 1-bis della L. 3655/2000, dell'art.17 Legge 10 maggio 1999 n. 183, dell'art.1 Legge 3 agosto 1998 n. 267)

**NORME DI ATTUAZIONE
E
MISURE DI SALVAGUARDIA**

TITOLO II
NORME SPECIFICHE
Parte I
Assetto geomorfologico
Art. 17 (Disciplina delle aree rischio di frana R4 e delle aree in frana ed esse associate)

1. Nelle aree a rischio di frana R3 e nelle aree in frana ad esse associate, riguardo agli interventi non consentiti, in quanto destinati ad aggravare le esistenti condizioni di instabilità, valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 16.

2. Relativamente agli elementi a rischio ricadenti nelle aree a rischio R3 e nelle aree in frana ad esse associate sono consentiti:

- gli interventi per la mitigazione del rischio geomorfologico ivi presente e in genere tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
- le operazioni di estrazione di copriquali, taglio ed estirpazione di piante appartenenti a specie forestali comprese nella macchia mediterranea. Debbono altresì essere salvaguardate le piante isolate di interesse forestale o comunque ornamentali, a norma di quanto previsto dal R.D.L. n. 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre nelle aree a rischio o con pericolo di frana, si intendono i vincoli ed i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della legge n. 353 del 21.11.2000, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi straordinari necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 457/1978, senza aumento di superficie e volume;
- gli interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti alla lettera c) dell'art.31 della legge 457/1978, senza aumento di superficie e volume;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;
- gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089 e della legge 29 giugno 1939 n.1497 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di tutela, di tutela dipartimentale urbanistica e territoriale vigenti.

3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e) e f) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il quale dovrà essere in corso e di stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non pregiudicare la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei componenti servizi regionali, previo parere dell'ARIR, da esprimersi entro sessanta giorni.

4. Segli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

TITOLO II
NORME SPECIFICHE
Parte II
Assetto idraulico
Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempi di ritorno 20 - 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 2 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie e di volume;
- interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
- interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
- interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previa approvazione dell'Autorità di Bacino, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
- interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
- l'espansione e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delegabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzate, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'irrigazione;
- le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del terreno o che provochi ruscicamento ed erosivo;
- interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai ricoveri antiseismici e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- occupazione temporanea, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- interventi di manutenzione idraulica, come definiti nelle specifiche tecniche.

3. Non è richiesto il parere di cui al R.D. 525/1994 rilasciato dall'Autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma.